



COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Art.	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Campo di applicazione – Limiti.
3	Forme di gestione.
4	Funzionario responsabile.
5	Attività di controllo.
6	Interrelazione tra i servizi ed uffici comunali.
7	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.
8	Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.
9	Disciplina dei controlli.
10	Autotutela.
11	Accertamento delle entrate non tributarie.
12	Principi generali.
13	Informazione del contribuente.
14	Conoscenza degli atti esemplificazione.
15	Motivazione degli atti - Contenuti.
16	Notifica a mezzo posta.
17	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.
18	Interpello del contribuente.
19	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
20	Irrogazione immediata delle sanzioni.
21	Ravvedimento.
22	Contenzioso.
23	Oggetto dell'adesione.
24	Ambito dell'adesione.
25	Competenza.
26	Attivazione del procedimento di accertamento con adesione.
27	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.
28	Procedimento ad iniziativa del contribuente.
29	Svolgimento del contraddittorio.
30	Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.
31	Esito negativo del procedimento.
32	Modalità di pagamento.
33	Perfezionamento ed effetti dell'adesione all'accertamento.
34	Conciliazione giudiziale.
35	Oggetto del reclamo e mediazione.
36	Effetti del reclamo e mediazione.
37	Competenza.
38	Validità e differimento dei versamenti.
39	Rimborsi.
40	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
41	Compensazione.
42	Agevolazioni tributarie.
43	Aliquote e tariffe.
44	Sospensione e rateazione del versamento.
45	Cause di non punibilità.
46	Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.
47	Misura degli interessi.
48	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.
49	Norme finali.
50	Pubblicità del regolamento e degli atti.
51	Entrata in vigore del regolamento e rinvio dinamico.

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;**
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, in conformità ai principi dettati:

dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante:"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

da ogni altra disposizione di legge in materia.

Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

Art. 3 - Forma di gestione

Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

Non necessita di alcuna deliberazione la scelta dell'Ente di gestire il tributo direttamente.

La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza del servizio.

Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante procedura negoziata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo

53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art 4 - Funzionario responsabile.

Con proprio atto il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, previa deliberazione della Giunta Comunale, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

In particolare, il funzionario designato Responsabile del tributo:

cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:

sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

dispone i rimborsi;

cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;

all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 16, e provvede, a compiere gli atti riguardanti la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'art. 17;

in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Sentito il Funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto deputato a sostituire il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 5 - Attività di controllo

L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

Spetta alla Giunta Comunale decidere gli indirizzi delle azioni di controllo annuale che l'Ente deve intraprendere relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario

responsabile.

In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile riscontri inadempimenti e/o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento di accertamento e/o sanzionatore, se non già emesso, invita il contribuente a fornire chiarimenti e/o per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare, salvo che tali accorgimenti non rendano troppo gravosa l'attività in oggetto.

Art. 6 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario.

Art 7 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

Le notificazioni al contribuente possono essere fatte anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, o seguendo tutte le altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge.

In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare degli atti relativi alla concessione.

Art. 8 - Contenzioso tributario - Riscossione coattiva.

Sono di competenza del Funzionario Responsabile tutti gli atti relativi al contenzioso.

Rimane ferma in capo alla Giunta Comunale la competenza a decidere in ordine alla costituzione in giudizio, nominando nel contempo anche chi dovrà rappresentare l'Ente nella lite instaurata.

Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, chi rappresenta l'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura comune.

La riscossione coattiva delle proprie entrate è effettuata dall'Ente secondo le modalità che seguono:

"Decreto ingiuntivo", la cui procedura specifica è dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
"Ruolo", secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 1999, n. 46, e con le modalità previste dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 9 - Disciplina dei controlli.

La Giunta Comunale potrà, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, potrà emanare appositi atti di indirizzo relativi alle tipologie ed ambiti specifici su cui finalizzare i controlli da effettuare a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell'attività di controllo dovrà tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Funzionario Responsabile del tributo.

Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 10 - Autotutela.

Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati in tutto o in parte;

alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto e/o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, anche ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia,

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

errore di persona e/o di soggetto passivo;

evidente errore logico;

errore sul presupposto del tributo;

doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

**mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati.**

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie.

Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova apposita disciplina anche nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 12 - Principi generali.

Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, vengono disciplinati con gli articoli che seguono gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo e di qualsiasi altra singola entrata si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

**chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.**

Art 13 - Informazione del contribuente.

L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria e di qualsiasi altra entrata.

I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art 14 - Conoscenza degli atti e semplificazione.

I regolamenti dei singoli tributi e di tutte le altre entrate devono obbligatoriamente tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un

trattamento più favorevole di quello previsto della legge stessa.

Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura, di norma, dell'ufficio tributi tutti i giorni feriali lavorativi per 2 ore con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione del servizio telefonico diretto;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e i regimi agevolativi comunque denominati.

Su richiesta, corrispondendone il rimborso, è sempre possibile ottenere, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali. Il Comune assicura la trasmissione, entro trenta (30) giorni dalla richiesta alle Associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, dei regolamenti comunali in materia tributaria o di disciplina delle entrate patrimoniali, le tariffe e le aliquote eventualmente deliberate. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti che ne facciano richiesta i pareri emessi dall'esercizio del diritto di interpello, che investano interesse generale.

Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti è attivato un sistema di ricevimento via fax.

L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15 - Motivazione degli atti – Contenuti.

Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Gli atti devono comunque indicare:

l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;

l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 16 - Notificazione a mezzo posta.

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale ovvero con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.

I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando ciò si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18 - Interpello del contribuente.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle

scadenze previste dalla disciplina tributaria.

I suddetti novanta giorni sono estensibili di altri 30 giorni qualora la risposta dell'ufficio richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere fornita notizia al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

Alla istanza, debitamente sottoscritta, contenente la esatta precisazione del quesito e corredata della documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività d'accertamento limitatamente ai comportamenti effettuati successivamente alla ricezione della comunicazione da parte del contribuente stesso.

Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario Responsabile del tributo relativo.

Il Funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine ordinario di risposta (90 giorni) in capo all'ufficio. Il nuovo termine decorre nuovamente dall'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Sono fatte salve le disposizioni contenute in specifici atti normativi adottati dall'Ente.

Art. 19 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto (1/3) della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L'impugnazione immediata non è ammessa, divenendo quindi improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2 del presente articolo ed, altresì, l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del Tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ritenendo di non accogliere la difesa degli interessati, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, così da rendere edotti i soggetti interessati dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

La notificazione dell'atto di cui al punto precedente deve obbligatoriamente avvenire nei confronti di tutti i soggetti ai quali sia stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di questi abbiano presentato deduzioni difensive.

E' da intendersi che il procedimento in esame deve essere obbligatoriamente utilizzato per l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (violazioni formali). E' facoltativo l'uso del procedimento di cui al presente articolo per le sanzioni collegate agli omessi versamenti e ritardati versamenti. In funzione anche di una eventuale migliore difesa in sede processuale è opportuno che il procedimento discusso venga utilizzato in tutti i casi in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo. Quanto detto, perché il contraddittorio anticipato può consentire di acquisire elementi utili per una più ponderata valutazione in merito proprio alla violazione contestata, rendendo quindi possibili correzioni istruttorie in modo da non esporre il successivo eventuale atto di irrogazione a censure di infondatezza o illegittimità.

Art. 20 Irrogazione immediata delle sanzioni. (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

In deroga alle previsioni dell'articolo 16 del presente Regolamento, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica medesimo, adeguatamente motivato a pena di nullità.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto (1/3) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

La definizione può essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento.

Art. 21 – Ravvedimento operoso (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad uno 0,1%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 14 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento sprint);
- ad un 1,5%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dal 15° al 30° giorno dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
- ad un 1,67% (1/9 del minimo), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dal 31° al 90° giorno dalla data della sua commissione (ravvedimento

intermedio);

ad un 3,75%, applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, (ravvedimento lungo);

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Non è ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità, ovvero cespiti diversi, da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 22 - Contenzioso.

In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato.

Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Funzionario Responsabile, il Comune è rappresentato dal medesimo Funzionario responsabile o da un suo delegato.

E' compito del Funzionario responsabile seguire con cura, anche attraverso apposito responsabile del procedimento, tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 23 - Oggetto dell'adesione.

Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la fase della riscossione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 24 - Ambito dell'adesione.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il

rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 25 – Competenza

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 26 - Attivazione del procedimento di accertamento con adesione.

Il procedimento può essere attivato:

- dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
- su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni riconducibili all'attività di controllo.

L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
- gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
- il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio tributi, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della relativa posizione tributaria del contribuente.

Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio tributi dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o di suo delegato, nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 29 - Svolgimento del contraddittorio.

Lo svolgimento del contraddittorio tra il Comune ed il contribuente deve emergere da apposito verbale riassuntivo redatto al termine del medesimo e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 30 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo delegato, nominato nelle forme di legge.

Art. 31 - Esito negativo del procedimento.

Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla

definizione con adesione al rapporto tributario.

Dell'eventuale esito negativo del procedimento di adesione all'accertamento si dovrà dare atto nel verbale e si dovrà procedere a darne tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 32 - Modalità di pagamento.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 33 - Perfezionamento ed effetti dell'adesione all'accertamento.

L'adesione all'accertamento si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

**- qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;**

L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 34 - Conciliazione giudiziale.

Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dall'Ente, è autorizzato a ricercare la loro definizione, anche mediante

l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Art. 35 – Oggetto del reclamo e mediazione.

Il presente regolamento disciplina anche il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/92, così come modificato dal d.lgs. 156/2015, e si applica alle controversie instaurate dal data di entrata in vigore del presente regolamento sugli atti tributari emessi dall'Ente nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 36 – Effetti del reclamo e mediazione.

Il ricorso non è precedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 37 – Competenza.

Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria e/o che risulti responsabile del procedimento;

- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo ed alla mediazione indicando i tempi e le modalità per avvalersi dell'istituto medesimo.

In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. n°446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere

compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 38 – Validità e differimento dei versamenti.

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 39 - Rimborsi.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di decadenza di anni cinque (5) dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego del rimborso.

Art. 40 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio tributi comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi €10,33 (diconsi euro dieci/33).

Il limite di versamento minimo di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,33 (diconsi € dieci/33).

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio tributi comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e/o alla riscossione anche coattiva del tributo e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 41 Compensazione.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché

non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

**generalità e codice fiscale,
del contribuente,**

il tributo dovuto al lordo della compensazione,

l'esposizione delle eccedenze compensate distinti per anno d'imposta,

la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non opera per importi complessivi superiori a € 10,33=.

Art. 42 - Agevolazioni tributarie.

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali non necessitino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 43 - Aliquote e tariffe.

L'Ente determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, in applicazione di criteri prefissati, provvede l'Ente con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.

La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Art. 44 - Sospensione e rateazione del versamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinali di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o per determinate categorie dei medesimi, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di modifiche normative particolarmente complesse, individuate con appositi criteri precisati nella deliberazione medesima.

Il Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, il debitore dovrà esibire le ricevute dei versamenti effettuati nei tempi e modi previsti dalla rateazione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa rifiuti qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il Responsabile del tributo, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e, se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, così determinate:

Importo minimo al di sotto del quale non si procede a rateazione è pari euro 250,00 per persona fisica e per le attività a carattere imprenditoriale e/o professionale, enti ed associazioni in genere.

Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo come sotto specificato:

- da 250,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- da euro 50.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate mensili.

Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000 euro, il Funzionario richiede la presentazione di

apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo rateizzato.

Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo in oggetto.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese". L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari ai fini della definizione dell'istruttoria.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

Art. 45 - Cause di non punibilità.

E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

Articolo 46 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

Art. 47 - Misura degli interessi.

La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale.

Per la maturazione degli interessi (giorno/semestre) si fa riferimento a quanto stabilito da ogni legge specifica per tributo.

Art. 48 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole e professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di lavoro o esercizio delle attività stesse e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando viene decisa la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificate e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio tributi.

Art. 49 - Norme finali.

I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo. Trova in ogni caso applicazione l'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 50 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 51 - Entrata in vigore del regolamento e rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento al 1° gennaio 2018.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali specifici per tipo di entrata.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.